CAMERA DEI DEPUTATI N. 1540

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PERRONE

Presentata il 25 gennaio 1973

Modificazione aggiuntiva all'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relativo ai requisiti di ammissione al concorso per assistenti ospedalieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 90, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, prevede tra i requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente di ente ospedaliero, il possesso da parte del candidato, della « idoneità di assistente nella materia per la quale è bandito il concorso ».

Al riguardo di tale norma, non può non essere rilevata la discriminazione che essa comporta tra i medici ospedalieri e le altre categorie professionali, dato che soltanto agli aspiranti medici ospedalieri, e solo ad essi, è richiesta una seconda abilitazione (o idoneità, se più piace) per potere poi partecipare ai concorsi ospedalieri.

Per sostenere un pubblico concorso per esame e per titoli a posti di medici ospedalieri, sono richiesti requisiti di preparazione, di capacità e di carriera e non si giustifica pertanto perché, oltre a tali requisiti, si debba pretendere un preventivo esame di idoneità, che così come viene proposto e svolto, non solo non offre le volute garanzie, ma può anche portare alla dichiarazione di inidoneità di medici ospedalieri incaricati che per anni hanno lodevolmente svolto le loro mansioni.

Ammesso, comunque, che non si voglia prescindere dal possesso del requisito della idoneità nazionale o regionale, va tenuto presente che la predetta idoneità si consegue, ai sensi dell'articolo 63 del su citato decreto del Presidente della Repubbica n. 130, a seguito di un esame da espletarsi entro il mese di aprile di ciascun anno e che entro il mese di gennaio, il Ministro della sanità deve procedere alla nomina delle commissioni esaminatrici e deve stabilire la data e la sede delle prove di esame.

Sono note le difficoltà per cui i suddetti termini non sono stati e non potranno essere rispettati e non è possibile pertanto prevedere quando potrà espletarsi la sessione di esami di idoneità relativa agli anni 1971 e 1972, indetta con decreto ministeriale del 22 ottobre 1971, esame di idoneità per ciascuna qualifica e specialità che ai sensi dell'articolo 64 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, consiste in una sola prova scritta vertente su cinque tesi scelte per sorteggio da un elenco prefissato.

Intanto, la maggior parte degli assistenti incaricati, anche se con molti anni di servizio e soprattutto anche se specializzati, non può

partecipare ai concorsi per i posti in ruolo banditi dalle amministrazioni ospedaliere, non già perché inidonea, ma perché i relativi concorsi non sono stati ancora espletati e non si sa, una volta espletati, quando potranno essere definiti.

Ora non v'è dubbio che quattro, cinque anni di studio e di tirocinio ed il superamento di tante materie per il conseguimento della specializzazione in una disciplina, dovrebbero dare una garanzia maggiore o, quanto meno, analoga, a quella che può offrire la sola prova scritta su cinque tesi, nella quale si concreta l'esame di idoneità.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta evidente la necessità di equiparare, ai fini dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso al posto di assistente ospedaliero, l'idoneità nazionale o regionale di assistente nella materia per la quale è bandito il concorso, alla specializzazione nella stessa disciplina o in materia affine e ciò senza pregiudizio per la specializzazione, di autonoma valutazione quale titolo.

Con la presente proposta di legge si propone pertanto che al primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, venga apportata la seguente modificazione aggiuntiva: « o il possesso del diploma di specializzazione nella stessa materia o in materia affine ».

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di assistente, sono i seguenti:

idoneità di assistente nella materia per la quale è bandito il concorso o specializzazione nella predetta materia o in materia affine;

età non superiore a 35 anni, fatta eccezione per i sanitari di ruolo ospedalieri e universitari ».